

# Messaggio 2017

## Concernente la modificazione della legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di presentarvi un disegno di legge che modifica la legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965, con effetto dal 1. gennaio 1975.

L'ultima modifica della legge cantonale risale al 1. gennaio 1973. Il Gran Consiglio adottò allora un disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato che, ricalcando i criteri previsti dalla legislazione federale sull'AVS e le prestazioni complementari (ottava revisione), prevedeva un adeguamento dei limiti di reddito in due tappe successive: la prima, con decorrenza 1. gennaio 1973, elevava i limiti di reddito a Fr. 6.600,- per le persone sole e per i minorenni assegnatari di rendite di invalidità, a Fr. 9.900,- per i coniugi e a Fr. 3.300,- per gli orfani; la seconda, con decorrenza 1. gennaio 1975, elevava i limiti di reddito a Fr. 7.200,- per le persone sole e per i minorenni assegnatari di rendite d'invalidità, a Fr. 10.800,- per i coniugi e a Fr. 3.600,- per gli orfani.

Inoltre la deduzione per la pigione era stata portata a Fr. 1.500,- per le persone sole e a Fr. 2.100,- per i coniugi.

Scegliendo tale tecnica di modificazione della legge a tappe, sia il legislatore federale, sia il legislatore cantonale ritenevano che la legge di applicazione sul secondo pilastro sarebbe stata varata entro un breve termine e che era opportuno consolidare progressivamente le strutture del primo pilastro (rendite AVS/AI e prestazioni complementari) prima di attuare il nuovo ordinamento previdenziale.

Se non che il ritardo nei lavori di preparazione della legge di applicazione della previdenza professionale e l'evoluzione economica del Paese (inflazione, aumento del costo della vita) hanno indotto le Camere federali a modificare e ad aumentare con il 1. gennaio 1975, oltre la misura prestabilita con l'ottava revisione, sia le rendite AVS/AI sia i limiti di reddito che definiscono la cerchia dei beneficiari di prestazioni complementari (cfr. legge federale sull'AVS, modificazione del 28 giugno 1974).

Ne consegue che anche la legge cantonale sulle prestazioni complementari deve essere modificata secondo le norme federali.

La riveduta legge federale detta le seguenti norme per l'adeguamento dei limiti di reddito:

- per le persone sole e i minorenni assegnatari di rendite d'invalidità, Fr. 6.600,- al minimo e Fr. 7.800,- al massimo;
- per i coniugi, Fr. 9.900,- al minimo e Fr. 11.700,- al massimo;
- per gli orfani, Fr. 3.300,- al minimo e Fr. 3.900,- al massimo.

Analogamente a quanto deciso negli altri Cantoni - e come già avvenne per il passato - vi proponiamo di elevare i limiti di reddito agli importi massimi consentiti dalla legge federale.

Come dimostra il calcolo comparativo qui appresso, solo in tal modo sarà possibile garantire ai beneficiari delle prestazioni complementari - per i quali il rincaro del costo della vita incide in modo particolarmente oneroso sul bilancio familiare - in misura integrale (25 %) almeno l'aumento della rendita previsto in loro favore dall'assicurazione vecchiaia e superstiti e dall'

assicurazione invalidità.

<b>PERSONA SOLA</b>	<b>1974</b>	<b>1975</b>	<b>Aumento delle prestazioni</b>
Limite di reddito	6.600,--	7.800,--	
Rendita AVS/AI	4.800,--	6.000,--	1.200,--
Prestazione complementare	1.800,--	1.800,--	
<b>CONIUGI</b>	<b>1974</b>	<b>1975</b>	<b>Aumento delle prestazioni</b>
Limite di reddito	9.900,--	11.700,--	
Rendita AVS/AI	7.200,--	9.000,--	1.800,--
Prestazione complementare	2.700,--	2.700,--	

Per compensare il forte incremento delle pigioni, vi proponiamo altresì di aumentare l'importo della deduzione prevista a tale titolo all' art. 8, lett. g) della legge cantonale, da Fr. 1.500,-- a Fr. 1.800,-- per le persone sole e da Fr. 2.100,-- a franchi 3.000,-- per i coniugi, seguendo anche in questo campo i nuovi criteri stabiliti dalla legislazione federale (vedi art. 4, cpv. 1, lett. b) della legge federale sulle prestazioni complementari).

La proposta riforma della legge cantonale non dovrebbe comportare un sensibile aggravio per il bilancio cantonale.

Infatti l' elevazione dei limiti di reddito non determinerà nella pluralità dei casi come risulta dall' esempio sopra esposto, un aumento delle prestazioni complementari e, d' altro lato, i maggiori oneri derivanti dall' aumento della deduzione per la pigione, che troverà tuttavia applicazione solo per un limitato numero di beneficiari residenti segnatamente nelle zone urbane, dovrebbe essere largamente compensata dalla riduzione della prestazione complementare che interverrà nei casi in cui la maggiorazione del 25 % della rendita AVS/AI è superiore all' aumento del limite di reddito.

Vorremmo ancora rilevare che quale misura urgente per la compensazione del rincaro nel 1974, con decreto esecutivo 28 giugno 1974, il Consiglio di Stato, ha deciso, valendosi della facoltà conferitale dalla legge federale sull' AVS del 28 giugno 1974 (vedi capitolo III, cifra 4), lo stanziamento di un supplemento della prestazione complementare pari ad una mensilità: il versamento è stato eseguito dalla Cassa cantonale di compensazione nel decorso mese di settembre.

Motivi di semplificazione legislativa, ci inducono infine a proporvi di introdurre nella legge cantonale una disposizione che deleghi al Consiglio di Stato la competenza di adeguare i limiti di reddito e altre norme relative alla determinazione delle prestazioni complementari alla legislazione federale.

E' infatti assai probabile che negli anni a venire i limiti di reddito dovranno essere modificati a più riprese. La delega al Consiglio di Stato eviterebbe il laborioso iter legislativo davanti al Gran Consiglio per l' adozione di norme federali che, come lo dimostrano le revisioni sinora decise nel campo delle prestazioni complementari, non hanno mai incontrato opposizione in sede parlamentare.

Per le esposte considerazioni vi invitiamo ad approvare l' annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, U. Sadis  
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di  
**LEGGE**

che modifica quella concernente le prestazioni complementari all' assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965 (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 novembre 1974 n. 2017 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

La legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965 è modificata come segue:

**Art. 4**

Limiti di reddito

a) In generale:

Le Prestazioni complementari sono concesse se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:

- Per le persone sole e i minorenni assegnatari di rendite d' invalidità	<b>Fr. 7.800,--</b>
- Per i coniugi	<b>Fr. 11.700,--</b>
- Per gli orfani	<b>Fr. 3.900,--</b>

**Art. 4 bis**

Adeguamento alla legislazione federale

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare i limiti di reddito fissati all' art. 4 e altre disposizioni concernenti la determinazione delle prestazioni complementari nell' ambito massimo previsto dalla legislazione federale.

**Art. 8**

Deduzioni

g) una somma annua per la pigione sino a Fr. 1.800,-- per le persone sole e a Fr. 3.000,-- per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita nella misura in cui la pigione superi Fr. 780,-- per la prima categoria di persone e Fr. 1.200,-- per la seconda.

**Art. 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e ottenuta l' approvazione dell' Autorità federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1975.

